

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma, 22 giugno 2017

Circolare n. 147/CMon/Idd

Oggetto: Indennità per soggetti in particolari condizioni (c.d. APE SOCIALE). DPCM n .88 del 23 maggio 2017. Prime istruzioni INPS con Circolare n. 100/2017

Lo scorso 17 giugno 2017 sono entrati in vigore i DPCM (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017) recanti i Regolamenti di attuazione in materia di APE sociale e di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci.

Contestualmente – come già anticipato con nostra nota del 20 giugno u.s. – l’Inps ha pubblicato le Circolari n. 99 e n. 100 del 2017 con le quali vengono fornite, rispettivamente, le prime indicazioni sulla riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori che si trovino nelle condizioni particolari previste dall’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017) e le prime istruzioni applicative relative all’APE sociale, un’indennità riconosciuta fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia).

In particolare, nella circolare Inps n. 100 sono descritti in dettaglio i soggetti beneficiari, i requisiti e le condizioni per accedere al beneficio, le cause di esclusione e di incompatibilità.

I soggetti beneficiari dovranno avere almeno 63 anni, essere in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
- essere lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta di accesso dell’APE sociale, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A del DPCM n. 88 del 2017. I sei anni si considerano continuativi anche se

interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell'allegato A) annesso al DPCM. **Per tale categoria è richiesta un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.**

L'indennità non spetta ai titolari di un trattamento pensionistico diretto in Italia o all'estero, è subordinata alla residenza in Italia ed alla condizione che il soggetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2017, abbia cessato l'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

Essa è inoltre incompatibile con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del Dlgs. n. 22/ 2015 (ASDI) e con l'indennizzo per cessazione attività commerciale previsto dall'articolo 1 del Dlgs. n. 207/1996.

Il beneficiario dell'APE sociale può svolgere un'attività lavorativa, in Italia o all'estero, durante il godimento dell'indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti non superino gli 8.000 euro lordi annui, e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui. In caso di superamento dei limiti annui il soggetto decade dall'APE sociale, l'indennità percepita nel corso dell'anno diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

Per quanto riguarda le date e le modalità di presentazione della domanda di Ape sociale, l'Istituto fa presente che l'indennità è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa previsti dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, c 186 della legge n. 232/2016). Per l'anno 2017, le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 (art. 1 e 7, comma 4, del DPCM n. 88/2017).

Pertanto, al fine di consentire all'Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati interessati all'APE sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, presentare alla sede Inps territoriale competente una *domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio*, con la quale, entro il 15 ottobre 2017, l'Istituto previdenziale attesterà la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni previste dal decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria.

I soggetti che si trovano, o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste entro il 31 dicembre 2017, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio **entro il 15 luglio 2017**. Coloro che potrebbero trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la domanda **entro il 31 marzo 2018**.

Si precisa inoltre che le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, presentate in date successive **al 15 luglio 2017 ed al 31 marzo 2018**, purché pervenute **entro e non oltre il 30 novembre** di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall'Istituto nell'anno di riferimento, esclusivamente ove residuino risorse ed all'esito di un ulteriore monitoraggio, di cui sono fissati i criteri: la graduatoria dei beneficiari viene stilata in base alla maggior prossimità al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 (Riforma Monti-Fornero). A parità di requisito, viene data priorità a chi ha presentato prima domanda di riconoscimento delle condizioni.

L'Inps procede ad istruire le domande presentate sulla base dei dati disponibili negli archivi dell'Istituto al momento della domanda, delle dichiarazioni pervenute dagli interessati in sostituzione di atti notori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della relativa documentazione allegata.

Gli accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti degli *status* di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del DPCM in esame sono altresì effettuate scambiando informazioni con gli altri enti e con il Ministero del Lavoro soprattutto con riferimento all'accertamento dello svolgimento delle attività gravose di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto stesso.

Per l'istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l'INPS può avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Entro il **15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno dell'anno 2018** l'Inps comunica all'interessato l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale.

I possibili esiti sono i seguenti:

- a) Il riconoscimento delle condizioni con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle stesse e sia verificata la copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
- b) Il riconoscimento delle condizioni con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria;
- c) Il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.

Analoga comunicazione, ove residuino risorse, viene effettuata entro il **31 dicembre di ciascun anno** per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape Sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 ma non successive al 30 novembre dell'anno di riferimento (art. 4, comma 3, del decreto).

Contestualmente alla presentazione *della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale* o nelle more dell'istruttoria della stessa, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare *la domanda di accesso all'APE sociale*.

Nella predetta domanda l'interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l'avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.

In caso di esito positivo *della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso*, l'indennità dell'Ape Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa. Per la verifica della cessazione dell'attività lavorativa, il soggetto non deve risultare occupato al momento della decorrenza dell'APE sociale.

In deroga a quanto sopra esposto in materia di decorrenza del beneficio, l'APE sociale, in fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall'APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato *pro quota* per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

In ogni caso, la rata non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo.

Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti, inoltre ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Ci soffermiamo, infine sulle modalità di trasmissione delle domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, sia di accesso al beneficio. Al riguardo è **importante ricordare che queste possono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.**

Eventuali istanze presentate alle Sedi territoriali prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo non potranno essere accolte. Sarà dunque necessario presentare nuova domanda secondo le modalità indicate in circolare.

Gli interessati dovranno essere indirizzati alle sedi del nostro Patronato INAS CISL, pronte a fornire tutte le informazioni necessarie, ad offrire assistenza gratuita e a trasmettere in via telematica le domande all'INPS.

Cordiali saluti.


Patrizia Volponi
(Segretario Nazionale)